

*COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
(Provincia di Torino)*

REGOLAMENTO

I . C . I .

Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 26.03.2007

Modificato con deliberazione C.C. n. 11 dell'8.04.2008

INDICE

- 1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- 2. SOGGETTO PASSIVO**
- 3. CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI**
- 4. AREE EDIFICABILI**
- 5. TERRENI AGRICOLI**
- 6. IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI**
- 7. AGEVOLAZIONI**
- 8. VERSAMENTI**
- 9. DICHIARAZIONI**
- 10. ACCERTAMENTO**
- 11. ATTIVITA' DI CONTROLLO**
- 12. VIOLAZIONI E SANZIONI**
- 13. DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 nonché dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI -, di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il presente regolamento è redatto secondo i principi ispiratori della Legge n. 212/2000 - Statuto del contribuente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti sia in materia di ICI che di attività di riscossione accertamento e contenzioso tributario.

ART. 2

SOGGETTO PASSIVO

1. E' soggetto passivo d'imposta il proprietario di immobili quali terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati siti sul territorio del Comune di San Giusto Canavese, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Sono altresì considerati soggetti passivi i titolari di diritto reale di usufrutto, uso e abitazione, enfiteusi e superficie anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati inscritti od iscrivibili a catasto in categoria D, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

ART.3

CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

1. ABITAZIONE PRINCIPALE.

Si considera PRINCIPALE:

- L'abitazione ove è stata dichiarata la residenza anagrafica;

- L'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibito a dimora abituale del socio assegnatario.
- L'unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnata;
- L'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'abitazione che viene concessa in uso gratuito ai parenti fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, sia al fine dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione d'imposta.

DETRAZIONE

La detrazione spetta per l'abitazione principale come sopra individuata nonché, per la parte che non ha trovato capienza, per le pertinenze, purché alla stessa durevolmente asservite anche se distintamente iscritte in catasto.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti passivi di cui all' art. 2 del presente regolamento.

PERTINENZE

Nell'ambito della potestà regolamentare dettata dall'art. 59 del D.Lgs 466/97 il Comune di San Giusto Canavese considera parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, ma destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e pertanto non devono risultare locate, date in comodato a soggetti terzi o inutilizzate.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nelle categorie C/2-C/6-C/7.

2. ALLOGGI NON LOCALTI E RESIDENZE SECONDARIE

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per " alloggio non locato ", l'unità immobiliare, classificata come abitazione ai fini catastali (gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10 - uffici), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata né data in comodato a terzi.

Agli stessi fini, s'intende per " residenza secondaria " o " seconda casa ", l'unità immobiliare, classificata come abitazione ai fini catastali (gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10 - uffici), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.

3. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

Per gli immobili di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi dell'art. 3 della Legge 1089/39 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile derivante dall'applicazione di un coefficiente pari a 100 alla rendita catastale, ottenuta moltiplicando il numero dei vani presenti per la tariffa d'estimo più bassa fra quelle previste nella zona censuaria dove è situato l'immobile.

Nel caso il fabbricato sia di categoria catastale diversa dalla cat. A), la consistenza è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 15.

4. FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, quest'ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di parziale ultimazione lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque è utilizzato. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, nell'ipotesi in cui tali fabbricati siano accatastati antecedentemente alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all'imposta a partire dalla data di accatastamento.

5. FABBRICATI COSTRUITI ABUSIVAMENTE

Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione di sanatoria edilizia o meno, dalla data di fine lavori, desumibile da qualunque mezzo probatorio.

6. ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE AI SENSI DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1 LEGGE 311 DEL 30 DICEMBRE 2004.

Ai sensi dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 si prevede che:

- a) I soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento catastale, previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Tale aggiornamento deve contenere la data a cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale .
- b) Per i soggetti che non ottemperano a tale richiesta, il Comune di San Giusto Canavese procederà a notificare gli estremi agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio, i quali provvederanno all'iscrizione d'ufficio dell'immobile in catasto, con oneri a carico dell'interessato.
- c) Le rendite catastali attribuite producono effetto, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

ART. 4 AREE EDIFICABILI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 11-quaterdecies, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio un base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Le aree assoggettate dallo stesso strumento urbanistico generale a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili. Tuttavia, nel caso di utilizzazione di un'area a scopo

edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato, non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'I.C.I. versata per tale area.
4. Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs 504/92.
5. Al fine di ridurre quanto più possibile il contenzioso la Giunta Comunale, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, determina periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento per gli uffici, al fine dell'espletamento dell'attività di accertamento relativo alle aree edificabili.
6. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori di mercato individuati.
7. Nell'ipotesi in cui i valori delle aree siano stati determinati sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera g), dell'art. 59 D.Lgs. 446/1997, rimane peraltro ferma la possibilità di accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nel momento in cui tale maggior valore risulti da atti pubblici posti in essere dai soggetti passivi d'imposta, in cui sia stato dichiarato un valore di mercato superiore a quello determinato in base ai valori individuati dal Comune.
8. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
9. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli

interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92.

10. Il terreno su cui è stato realizzato un fabbricato abusivo seppur non qualificato negli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori, ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

ART. 5 TERRENI AGRICOLI

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, svolte dall'imprenditore agricolo.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando queste rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

ART. 6 IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI

1. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 59 D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 7, comma 2bis L. 2 dicembre 2005 n. 248, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività ivi svolte dallo stesso Ente.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 133 L. 23 dicembre 2005, n. 266, non si dà luogo a rimborsi per versamenti che siano stati effettuati in relazione agli immobili di cui ai commi precedenti da parte dell'Ente utilizzatore, a fronte della natura eventualmente commerciale delle attività ivi svolte dallo stesso Ente.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo l'esenzione si applica anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento e utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S), purchè le stesse abbiano inviato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 del D.Lgs 406 del 04/12/1997, in

quanto condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste.

ART. 7 AGEVOLAZIONI

1. FABBRICATI

a) Fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92 l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili dall'Autorità competente e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico avvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono equiparati ad immobili inagibili o inabitabili quei fabbricati per i quali è stata rilasciata regolare licenza edilizia di ristrutturazione, a partire dall'inizio lavori per la tutta la durata della concessione stessa, a condizione che la costruzione non sia utilizzata (neanche in parte) e risulti non occupata e vuota. La mancanza degli allacciamenti, per sé solamente, agli impianti di GAS, UTENZA ELETTRICA, FOGNATURA, ACQUEDOTTO non costituisce motivo di inagibilità.

Per ottenere le agevolazioni di cui sopra il contribuente dovrà dimostrare lo stato di inagibilità:

- mediante perizia eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale su richiesta del possessore con spese a suo carico;
- mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 445/2004 e successive modificazioni, resa dal suo Tecnico incaricato attestante l'esistenza dei requisiti richiesti.

La riduzione d'imposta verrà applicata a partire dalla data dichiarata nell'apposita dichiarazione di inagibilità, che deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di San Giusto Canavese, entro termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI che normalmente coincide con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è sopravvenuta la variazione.

La dichiarazione di immobile inagibile ed inabitabile non ha effetto retroattivo.

b) Estensione dell'aliquota agevolata e della detrazione prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in uso gratuito a parente di primo grado.

Ai sensi dell'art.59 del D.lgs 446 del 15/12/1997 all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di PRIMO grado viene applicata l'aliquota per l'abitazione principale se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza.

Nel caso in cui il soggetto passivo non disponga di una propria abitazione principale per la quale abbia già applicato la relativa detrazione e conceda in comodato gratuito più immobili, potrà scomputare solamente una volta la somma di euro 103.29.

L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna presso l'Ufficio Tributi Comunale di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente di primo grado e quest'ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui è stata stabilita in tale immobile la residenza.

L'agevolazione non è retroattiva alla data di comunicazione.(niente rimborso) ed in ogni caso è rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore.

Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all'agevolazione il soggetto passivo dovrà presentare al Comune apposita comunicazione.

c) Unità immobiliari contigue

Due o più unità immobiliari contigue sono considerate adibite ad abitazione principale a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione ad unica unità immobiliare decorre dalla data di presentazione della richiesta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

2. AREE EDIFICABILI

Arene edificabili condotte da imprenditori agricoli.

Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate edificabili qualora, sebbene incluse nel Piano Regolatore Generale, sono possedute e condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.

Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La quantità e qualità di lavoro dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50 % del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.

3. TERRENI AGRICOLI

Terreni alluvionati.

I proprietari di terreni adiacenti ai corsi d'acqua, soggetti a fenomeni di erosione totale o parziale possono, per la parte erosa, presentando dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, richiedere l'esenzione parziale o totale dell'imposta.

ART. 8 VERSAMENTI

I soggetti passivi possono effettuare il versamento dell'imposta in due rate o in unica soluzione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I predetti soggetti possono versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'intero anno in corso.

L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale viene stipulato l'atto risulta essere tassato in capo all'acquirente qualora sottoscritto fino al giorno 15 compreso. Risulterà invece in capo al venditore se la sottoscrizione dell'atto avviene dal giorno 16 compreso, indipendentemente dal numero dei giorni di effettivo possesso.

Per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta, purchè la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto. Tali effetti si verificano solamente qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta la rinuncia al rimborso da parte del Comune.

Si considerano altresì validi i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede a nome del de cuius, limitatamente al periodo che intercorre tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Comune di San Giusto Canavese, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

E' inoltre possibile effettuare il versamento tramite sistema bancario con modello F24.

ART. 9 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992 ovvero, in mancanza, mediante apposito modello reso disponibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia del Territorio.
3. Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio, ovvero ancora che usufruiscono di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
5. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 383 del 18/10/2001 è stabilito che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'eredità ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I.

Competerà all'Ufficio Entrate del Comune in cui è stata presentata la dichiarazione di successione a trasmettere copia di questa ai singoli comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ART.10
ACCERTAMENTO

1. I termini per le notifiche degli avvisi di liquidazione ed accertamento ai contribuenti sono fissati, salvo proroghe, dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
2. Non si procede ad emettere avvisi di liquidazione e/o accertamento per importi inferiori a euro 12,00 per ogni singola annualità. Tale disposizione non si applica qualora il credito si ripeta per più annualità anche non consecutive.
3. Gli atti di accertamento ovvero quelli derivanti dall'applicabilità dell'istituto di autotutela potranno essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per il tramite di personale appositamente autorizzato o comunque con ogni mezzo idoneo a garantire la certezza della notifica effettuata.
4. Le spese di spedizione degli avvisi, da addebitarsi al destinatario, sono fissate, salvo adeguamenti tariffari, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 08/01/2001
5. In caso di accettazione e/o non contestazione di un avviso di accertamento, tale atto assume valore, per gli anni successivi, di dichiarazione di variazione.
6. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, la compensazione dell'importo spettante a titolo di rimborso di imposta, con quanto richiesto con l'avviso di liquidazione o di accertamento intestato a sé o ad altro soggetto passivo d'imposta. Nel caso in cui il credito di imposta non copra totalmente il debito, la compensazione si ritiene valida solo qualora il debitore provveda a versare la differenza ancora dovuta di quanto richiesto con l'avviso di liquidazione o accertamento.

Art. 11
ATTIVITA' DI CONTROLLO

La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo, curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative ai

collegamenti con banche dati utili ed alla attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto ai controlli che saranno stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

ART.12
SANZIONI E VIOLAZIONI

Le violazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le relative sanzioni amministrative sono così disciplinate:

1. Per l'omessa dichiarazione correlata ad un omesso totale o parziale pagamento viene l'applicata la sanzione minima prevista dall'art.14 del D.Lgs 504/92, pari al 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00.
2. Ai sensi del medesimo articolo se la dichiarazione o denuncia risulta infedele, correlata ad un omesso parziale o totale versamento, si applica la sanzione minima pari al 50% della maggiore imposta dovuta.
3. La sanzione per omesso parziale o totale pagamento è del 30% della maggiore imposta dovuta.
4. Le sanzioni ai punti 1 e 2 sono riducibili ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e delle sanzioni.
5. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

ART.13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2007.
2. Chiunque fosse interessato, può richiedere copia del presente regolamento all'Ufficio competente che ne rilascerà un duplicato, previa corresponsione del costo delle fotocopie.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :
 - a) le leggi nazionali
 - b) lo Statuto comunale
 - c) i regolamenti comunali

5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi in attesa della formale modifica del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO

N. 9

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:REGOLAMENTO I.C.I. - APPROVAZIONE.

L'anno duemilasette addì ventisei del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
MERLO IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRARIS FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CANTELLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CHIAROTTO MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BORSATO PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DEFILIPPI FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRANDO CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
OZZELLO DOMENICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BINANDO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERTOT RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCO OMAR	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CONTI ELVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. ROMANO Giovanni Battista.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig.: MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Segretario Comunale che illustra le motivazioni per le quali si rende necessario approvare il Regolamento I.C.I.;

Chiede la parola il Consigliere OZZELLO D. il quale afferma, in merito all'art. 4 del Regolamento riguardante le aree edificabili, se il terreno è di concessione singola è giusto che sia sottoposto all'I.C.I., viceversa non ritiene corretto applicare l'I.C.I. anche ai piccoli appezzamenti di terreni edificabili dove è necessario fare un P.E.C. tra più proprietari per poter utilizzare l'area dal punto di vista edilizio, soltanto quando viene approvato il P.E.C. è giusto far pagare l'I.C.I. Inoltre non ritiene corretto che il Regolamento, come previsto dalla normativa transitoria, abbia efficacia a partire dal 1°/01/2007.

In merito all'efficacia del Regolamento risponde il Segretario C.le, facendo presente che la normativa vigente attribuisce efficacia a tutti i regolamenti tributari approvati prima dell'approvazione del bilancio, a far data dall'inizio dell'anno tributario per evitare che nello stesso anno tributario vi possano essere 2 tassazioni diverse della stessa fattispecie.

In merito al pagamento delle aree residenziali, l'Assessore MERLO I. precisa che quasi il 100% dei terreni edificabili nel Comune di San Giusto C.se, sono soggetti a P.E.C. per cui ritiene inapplicabile quanto dichiarato dal Consigliere OZZELLO D., di esonerare dal pagamento ICI le aree soggette a P.E.C.

ESAMINATO il Regolamento I.C.I. che si compone di N. 13 (tredici) articoli;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgvo 446/97;

VISTI i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dai responsabili dei servizi interessati;

CON VOTI N. 9 favorevoli, N. -- contrari, N. 4 astenuti, (OZZELLO D., BINANDO M., MARCO O., CONTO E.) su N. 13 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** il Regolamento I.C.I., allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI DARE ATTO** che il Regolamento è composto da N. 13 (tredici) articoli;

3) **DI INVIARE** copia del presente regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)


Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 12 APR. 2007 all'Albo Pretorio, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

12 APR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale ~~giacca~~ libera per uso amministrativo

ADDI', 12 APR. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

Si certifica che la suestesa deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MAGGIO Dr. Sergio	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	
---	---	--



**COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO**

N. 11

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:REGOLAMENTO I.C.I. - MODIFICA

L'anno duemilaotto addì otto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
MERLO IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRARIS FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CANTELLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CHIAROTTO MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BORSATO PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DEFILIPPI FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRANDO CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARCO TIZIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VAGLIANO ERALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERTOT RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARCO OMAR	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CONTI ELVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. ROMANO Giovanni Battista.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Segretario Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale I.C.I., approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 26.03.2007;

RITENUTO opportuno provvedere ad effettuare alcune modifiche e precisamente:

ART. 9 – DICHIARAZIONI.

Si integra con i commi:

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992 ovvero, in mancanza, mediante apposito modello reso disponibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia del Territorio.
3. Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio, ovvero ancora che usufruiscono di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Viene eliminata la frase: "I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa agli immobili posseduti, su modulo predisposto dal Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuto il possesso ovvero sono intervenute variazioni tali da comportare un diverso debito d'imposta del soggetto obbligato".

5. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 383 del 18/10/2001 è stabilito che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I.
Competerà all'Ufficio Entrate del Comune in cui è stata presentata la dichiarazione di successione a trasmettere copia di questa ai singoli comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

VISTA la modifica apportata al testo e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole, reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI N. 15 favorevoli, su N. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi all'unanimità

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, come approva, la modifica al regolamento I.C.I., composto da N. 13 articoli ed approvato con atto C.C. N. 9 del 26.03.2007 e precisamente:

ART. 9 – DICHIARAZIONI:

Si integra con i commi:

- “
- 1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992 ovvero, in mancanza, mediante apposito modello reso disponibile dal Comune.
- 2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia del Territorio.
- 3. Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio, ovvero ancora che usufruiscono di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
- 4. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Viene eliminata la frase: “*I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa agli immobili posseduti, su modulo predisposto dal Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuto il possesso ovvero sono intervenute variazioni tali da comportare un diverso debito d'imposta del soggetto obbligato*”.

5. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 383 del 18/10/2001 è stabilito che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I.

Competerà all'Ufficio Entrate del Comune in cui è stata presentata la dichiarazione di successione a trasmettere copia di questa ai singoli comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili.”

- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento di cui trattasi sostituisce il testo precedentemente approvato con propria deliberazione N. 9 del 26.03.2007 e che lo stesso entrerà in vigore intervenuta l'esecutività della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Mese di Aprile 2008, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 12 APR. 2008 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

12 APR. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI', 12 APR. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

Si certifica che la suestesa deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, li 23.04.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maggio Dr. Sergio	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	
---	---	--